



REPUBBLICA ITALIANA

|                                                                                   |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Originale sentenza                                                                | €        | 64,00        |
| <b>Totale spese</b>                                                               | <b>€</b> | <b>64,00</b> |
| Il Direttore della Segreteria<br>Dott.ssa Caterina Giambanco<br>F.to Digitalmente |          |              |

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese                      Presidente

dott. Giuseppe di Pietro                      Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla      Consigliere – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 91/2025**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69491** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

**LINARES Roberta**, C.F. LNRRRT84T46A494W, rappresentata e difesa per procura speciale dall'avv. Antonio De Matteis, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo avvocato in Messina, in Via Ghibellina, 77, con domicilio digitale presso la PEC del difensore [avvantoniodematteis@pec.giuffre.it](mailto:avvantoniodematteis@pec.giuffre.it).

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il relatore, dott. Francesco Antonino Cancilla, l'avv. Antonio De Matteis per parte convenuta e il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Simonetta Ingrosso

**FATTO E DIRITTO**

**I.a)-** Con atto di citazione con contestuale istanza di sequestro conservativo il Pubblico Ministero ha convenuto in giudizio Crascì

Sebastiano, Lombardo Facciale Pietro, Carcione Giuseppe, Carcione

Arturo, Linares Roberta e Natoli Giuseppe in merito a una complessa

fattispecie di indebita percezione di contributi comunitari per

l'agricoltura da parte della ditta individuale Crascì Sebastiano. Nella

citazione con contestuale istanza di sequestro conservativo il Pubblico

Ministero ha rappresentato che:

a)- il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza

di Messina ha trasmesso alla Procura regionale segnalazione di danno

erariale con nota n. 599242 del 9.11.2020;

b)- il sig. Crascì Sebastiano, nella qualità di rappresentante legale

dell'impresa individuale "Crascì Sebastiano", con sede in Tortorici

(ME), avvalendosi del contributo morale e materiale dei responsabili e

degli operatori del C.A.A. Fenapi Messina 003 (per gli anni 2010-

20112012-2013-2014) e del C.A.A. Confagricoltura Messina 001 (per

l'anno 2016), mediante artifici e raggiri ha indotto in errore, con

l'inganno, l'AG.E.A, quale organismo pagatore delle erogazioni

concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola e

finanziate dal F.E.A.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia),

procurandosi un ingiusto profitto per complessivi 149.478,88 euro con

pari danno per l'Ente erogante;

c)- i responsabili e gli operatori dei C.A.A. di Messina (FENAPI e

Confagricoltura MESSINA 001) sono stati Lombardo Facciale Pietro,

Carcione Arturo, Carcione Giuseppe, Linares Roberta e Natoli

Giuseppe; mediante il loro ausilio nella trasmissione delle domande, il

Crascì attestava falsamente la riconducibilità all'impresa di particelle

di terreno ammissibili al regime di pagamento unico e ubicate in diversi Comuni siciliani e mai realmente avute nella sua disponibilità giuridica e materiale, poiché i titoli di conduzione indicati nelle domande uniche e nelle schede di validazione erano in realtà falsi o inesistenti;

d)- per quanto attiene specificamente alla posizione della Linares, con la Domanda unica di pagamento n. 60264193594 del 14 giugno 2016, relativa alla campagna 2016, il Crascì dichiarava ed attestava il possesso di una superficie totale aziendale pari a 136,18 ettari, abbinata alla scheda di validazione n. 60380990147. Per questa annualità, il sig. Crascì conferiva mandato di rappresentanza al C.A.A. Confagricoltura - Messina - 001. L'operatrice Linares Roberta ha proceduto sia a compilare e ad inserire al S.I.A.N. la domanda unica di pagamento, sia a rilasciare la scheda di validazione;

e)- l'azione fraudolenta condotta dal sig. Crascì Sebastiano, fondata su false dichiarazioni in ordine alla disponibilità giuridica delle particelle di terreno, ha avuto l'esito sperato attraverso l'inserimento nelle domande uniche per le campagne agricole di una superficie non in suo possesso, superiore a 150 ettari per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e a 100 ettari per l'annualità 2016;

f)- per tali condotte, integranti le fattispecie penali dei delitti di falso e truffa, i convenuti sono stati condannati alla pena della reclusione dal Tribunale di Patti, ad eccezione del sig. Carcione Arturo per il quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

g)- con riferimento alla condotta dei responsabili e degli operatori dei

C.A.A. di Messina coinvolti nella vicenda (il C.A.A. FENAPI di Messina 003 per le campagne agricole 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e il C.A.A. Confagricoltura di Messina 001 per quella del 2016), viene sottolineata l'efficacia causale della loro attività nella causazione del danno erariale. Infatti, i convenuto, tra i quali Linares Roberta, hanno strumentalizzato le loro funzioni, omettendo consapevolmente i controlli circa l'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti l'istante;

h)- gli operatori e i responsabili dei CAA, fra cui la Linares quale operatrice, hanno agito senza svolgere alcun tipo di accertamento circa la legittimità del possesso dei terreni in capo al richiedente. Tali omissioni sono state consapevoli in quanto tese volontariamente all'agevolazione della commissione dell'illecito erariale.

**I.b)-** In atto di citazione il Pubblico Ministero ha poi contestato le deduzioni difensive della convenuta Linares prodotte a seguito dell'invito a dedurre.

**I.c.-** Ad avviso del Pubblico Ministero, il danno erariale, subito da AGEA, è stato pari all'importo complessivo di 149.478,88 euro, la cui indebita percezione è stata contestata, in solido, a titolo di dolo, ai Sig.ri Crascì Sebastiano, Lombardo Facciale Pietro, Carcione Arturo, Carcione Giuseppe, Linares Roberta e Natoli Giuseppe.

Con specifico riferimento alla convenuta Linares, la Procura ha quindi chiesto di condannarla in solido con Crascì Sebastiano e Natoli Giuseppe al pagamento -in favore di AGEA- della somma di 26.380,49

euro, pari all'importo del contributo erogato per la campagna 2016, oltre spese di giudizio in favore dell'Erario.

Atteso l'ingente importo del danno erariale, in citazione è stato richiesto anche il sequestro conservativo di numerosi beni mobili, immobili e conti intestati a Crascì Sebastiano e a Lombardo Facciale Pietro, Carcione Giuseppe, Carcione Arturo, Natoli Giuseppe, Linares Roberta, specificamente indicati in citazione.

**II)-** In sede cautelare con ordinanza n. 64 del 2024 il Giudice monocratico ha confermato nei confronti della Linares, sino alla concorrenza di euro 26.380,49, il provvedimento di sequestro disposto con decreto della Presidente n. 6 del 2024, pur escludendo dal sequestro un immobile sito in Augusta e pur limitando gli importi sequestrati per taluni conti bancari.

**III)-** Con comparsa ritualmente depositata il 25 settembre 2024 si è costituita la convenuta Linares Roberta.

1)- In via preliminare, la convenuta ha chiesto la definizione alternativa del giudizio ex art. 130 c.g.c. mediante il pagamento della somma di euro 8.000,00, pari al 30% (arrotondato per eccesso) della pretesa risarcitoria indicata in citazione. La convenuta ha dedotto di essersi trovata coinvolta, suo malgrado, sia nel processo penale, dal quale è stata assolta in appello ex art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato (come da dispositivo della Corte d'Appello di Messina dell'udienza del 5 settembre 2024, allegato alla comparsa), sia nel presente giudizio per fatti ad essa assolutamente estranei.

2)- In via subordinata, nel caso di mancata ammissione alla definizione

ex art. 130 c.g.c., la convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande del Pubblico Ministero per i seguenti motivi.

3)- Ad avviso della convenuta, l'azione erariale è inammissibile per effetto della prescrizione. Invero, il presunto fatto dannoso, così come contestato alla Linares, risale al 14 giugno 2016, giorno nel quale la stessa, quale operatrice presso il C.A.A. Confagricoltura - Messina - 001, avrebbe ricevuto la domanda unica di pagamento per la Campagna 2016 nell'interesse del signor Crascì Sebastiano. L'invito a dedurre è stato notificato soltanto in data 08 settembre 2023; tale atto è stato notificato ben oltre il termine prescrizione rispetto alla data in cui si è verificato il fatto dannoso.

Viene evidenziato che alla Linares non può essere contestato l'occultamento doloso del danno, non avendo la stessa posto in essere alcun artificio.

4)- Viene eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla richiesta di ripetizione delle somme erogate. Invero, la giurisdizione sarebbe radicata ai sensi della L. 681/1981 in capo al giudice ordinario.

5)- Viene dedotto il difetto di legittimazione passiva. La Linares non è il percettore delle somme per le quali è chiesta la ripetizione. L'azione si sarebbe dovuta semmai avviare esclusivamente nei confronti del C.A.A. (direttamente e/o al suo responsabile) ma non nei confronti della convenuta, posto che il dettato normativo non prevede la solidarietà dell'operatore.

Viene poi aggiunto che, come precisato anche nell'invito a dedurre ed

accertato dalla Guardia di Finanza, la domanda relativa alla Campagna 2016 risulta predisposta per il tramite del C.A.A.

Confagricoltura - Messina - 001 con le credenziali assegnate alla Linares, ma la relativa scheda non risulta siglata dall'operatore, essendo siglata dal titolare dell'azienda agricola.

6)- Viene prospettata l'inesistenza o la nullità dell'invito a dedurre per eccessiva genericità, poiché tale atto non esplicita l'asserita condotta illecita della convenuta.

7)- Viene ribadita l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta. La dott.ssa Linares era un semplice operatore presso il C.A.A. Confagricoltura 001 - ufficio di Messina (con rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante con mansione di operatore sino al 10 luglio 2016) e ha svolto la sua attività in ordine alla domanda presentata dalla ditta Crascì Sebastiano, attenendosi a tutte le prescrizioni di AGEA relative alla formazione ed all'aggiornamento del fascicolo di tale azienda agricola. Nessuna condotta od omissione può esserle contestata per la procedura in questione. Tutto ciò è stato già accertato in sede penale, ove, come già riportato, la Corte di Appello di Messina ai sensi dell'art. 129 cpp ha assolto la Linares perché il fatto non costituisce reato.

Inoltre, in generale, l'operatore del C.A.A. non è nelle condizioni di accertare la veridicità, regolarità e conformità dei documenti che gli vengono consegnati per l'inserimento del fascicolo aziendale. Nel caso di specie è stato documentalmente provato che la convenuta si è limitata alla gestione iniziale del fascicolo, non occupandosi dei profili

di competenza del responsabile del C.A.A.

8)- Viene dedotta la carenza dell'elemento soggettivo. Tanto l'invito a dedurre quanto l'atto di citazione sono privi di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che la convenuta abbia posto in essere comportamenti e omissioni per occultare dolosamente il danno. Viene poi aggiunto che la convenuta, nel ricevere la domanda per la campagna 2016, per la quale non vi erano variazioni sui titoli rispetto all'anno precedente, si è trovata tutti i dati automaticamente inseriti nel sistema, e senza la possibilità di verificare i titoli stessi, poiché questi erano nella disponibilità dei C.A.A. che avevano gestito le domande relative alle campagne degli anni precedenti. Tutto ciò implica anche l'assenza della colpa.

9)- La convenuta ha quindi chiesto:

-preliminarmente di accogliere la richiesta di definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento della somma di euro 8.000,00, pari al 30% (arrotondato per eccesso) della pretesa risarcitoria azionata in citazione;

- in subordine, in ipotesi di rigetto della richiesta ex art. 130 c.g.c., nel merito di ritenere insussistenti i profili di responsabilità della convenuta per la legittimità intrinseca della condotta ascrittagli, e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti; - in ulteriore subordine, l'esercizio della potestà di riduzione dell'addebito;

- in ogni caso, la revoca integrale del provvedimento di sequestro conservativo.

**IV)-** Con parere del 14 giugno 2024 il Pubblico Ministero si espresso in

senso favorevole all'istanza ex art. 130 c.g.c. della convenuta Linares.

Il Pubblico Ministero ha evidenziato che il doloso arricchimento, posto

dal legislatore come unico limite all'applicazione del rito alternativo,

rappresenta un ulteriore evento, successivo e diverso rispetto

all'evento in senso stretto. Nel caso di specie, l'illecito arricchimento

può dirsi sicuramente provato nella sfera del percettore Crascì, sul cui

conto corrente bancario sono stati eseguiti gli accrediti delle erogazioni

pubbliche. Non c'è invece alcuna prova di illecito arricchimento con

referimento alla Linares, operatrice del C.A.A. Confagricoltura Messina

- 001.

Pertanto, il Pubblico Ministero, considerata la qualifica di operatrice

del CA.A. e valutati gli elementi oggettivi e l'elemento soggettivo,

costitutivi della responsabilità amministrativa contestata alla

convenuta, ha ritenuto congrua la definizione del giudizio mediante

rito abbreviato con il pagamento della somma di euro 8.000 pari al 30%

del danno contestato.

**V)-** Con decreto del 23 settembre 2024, il Presidente della Sezione, al

fine di trattare l'istanza di rito abbreviato, ha fissato la camera di

consiglio del 16 ottobre 2024. Nel corso di quest'ultima, il procuratore

della convenuta ha evidenziato che, alla luce della pronunzia della

Corte d'Appello di Messina del 5 settembre 2024 con la quale, ai sensi

dell'art. 129 cpp, la Linares è stata assolta *perché il fatto non costituisce*

*reato*, si giustifica la richiesta di un'ulteriore riduzione dell'importo

offerto per la definizione con rito abbreviato, nella misura di euro

4.000.

**VI)-** All'esito della camera di consiglio il Collegio ha emesso il decreto n. 18 del 2024, depositato il 19 novembre 2024, con il quale, ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti ex art. 130 c.g.c., ha accolto la richiesta di rito abbreviato formulata dalla convenuta Linares Roberta, ai sensi dell'articolo 130, comma 7 c.g.c.; ha determinato in euro 4.000,00 (quattromila/00) la somma dovuta dalla summenzionata Linares -in favore di AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -in persona del legale rappresentante *pro tempore*- per la definizione del giudizio; ha stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del decreto, per il versamento dell'importo e ha fissato l'udienza in camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma sopra determinata.

**VII) -** All'odierna udienza camerale, udite le parti, la causa è stata posta in deliberazione.

Tanto premesso, il Collegio osserva che il 13 febbraio 2025 il difensore della convenuta ha depositato una nota, alla quale risultano allegati la ricevuta relativa al bonifico bancario disposto il 10 dicembre 2024 dalla Linares -in favore di AGEA- tramite la Banca BCC La Riscossa di Regalbuto per l'importo di euro 4.000 in esecuzione del decreto n. 18 del 2024 sopra indicato nonché la dichiarazione del 12 febbraio 2025 del Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di Agea, relativa alla riscossione della somma di euro 4.000 (quietanza n. 89077 del 11/12/2024).

Di conseguenza, poiché la convenuta ha tempestivamente eseguito il

versamento (in unica soluzione ed entro il termine perentorio

assegnato) della somma determinata a suo carico con il citato decreto

n. 18/2024, il giudizio deve essere definito ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

**VIII)-** In conseguenza della definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c. e

del soddisfacimento del credito risarcitorio dell'AGEA, alla luce

dell'art. 78 c.g.c., va dichiarata la sopravvenuta inefficacia del

sequestro dei beni per i quali con l'ordinanza n. 64 del 2024 il Giudice

monocratico ha confermato nei confronti della Linares, sino alla

concorrenza di euro 26.380,49, il provvedimento di sequestro già

disposto con decreto della Presidente n. 6 del 2024.

Si tratta precisamente dei seguenti beni, così come descritti nella

summenzionata ordinanza n. 64 del 2024: 1)- conto corrente acceso

presso la BCC La Riscossa di Regalbuto con saldo disponibile per la

procedura pari ad € 4.197,82 con riferimento agli importi rinvenuti e

disponibili e di quelli che vi sarebbero affluiti fino a concorrenza

dell'importo oggetto di contestazione; 2)- n. 2 rapporti (nn.

52963444610 e 23963444610) attivi presso l'Istituto di credito Illimity

con saldo complessivo di € 1.010,63 nella misura del 50% degli importi

rinvenuti e disponibili pari ad euro 505,31, e di quelli che vi sarebbero

affluiti fino a concorrenza dell'importo oggetto di contestazione; 3)- n.

8 Buoni Postali Anagrafati cointestati (nn. 0000012397552,

0000013332566, 0000012397607, 000015295639, 0000015295696,

0000016079519, 0000012397553, 0000014651968) presso l'ufficio postale

di Augusta del valore complessivo, già quantificato nella misura del

50%, pari ad € 1.800,00; 4)- libretto n. 000032980962 attivato presso

l'ufficio postale Messina 18 con saldo disponibile per la procedura complessivamente pari ad € 2,83 con riferimento alle somme affluite e che vi sarebbero affluite fino a concorrenza dell'importo oggetto di contestazione; 5)- immobile (abitazione di tipo popolare) sito nel Comune di Messina individuato al foglio 216, p.lla 188 sub. 37 del valore di € 109.476,19.

Pertanto, il Collegio, ai sensi dell'art. 78 c.g.c., dichiara l'inefficacia del sequestro dei summenzionati beni della convenuta Linares Roberta, disposto con l'ordinanza summenzionata n. 64 del 2024.

Si rammenta, infine, che con la stessa ordinanza n. 64 del 2024, oltretutto, è stato revocato il sequestro sull'immobile (villetta) sito nel Comune di Augusta identificato al foglio 59, p.lla 1041 sub. 3 del valore di € 85.995,00.

**IX)-** Per quanto attiene alle spese di giudizio, va rilevato che, ai fini di una corretta qualificazione giuridica della modalità di definizione ex art. 130 c.g.c., il Collegio ritiene di dovere escludere la riconducibilità della presente fattispecie ad un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto non l'intero pagamento chiesto dalla Procura attrice con l'atto di citazione in giudizio, bensì solo il pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea. Va pure escluso che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplata dagli artt. 110 e 111 c.g.c. (ovvero prevista da altra disposizione di legge), peraltro incompatibile con la finalità sostanzialmente definitiva del giudizio abbreviato.

Pertanto, il Collegio ritiene che l'accoglimento dell'istanza di rito

abbreviato formulata dalla convenuta ed il tempestivo e regolare versamento, da parte della stessa, della somma ritenuta congrua valgano ad integrare una specifica modalità di "definizione alternativa del giudizio", secondo la lettera e le finalità dell'art.130 cit., comma 1, c.g.c..

Per le ragioni sopra esposte, dunque, non ricorrono nella fattispecie i presupposti processuali per la compensazione delle spese di giudizio ex art. 31, comma 3, del c.g.c.; per l'effetto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della convenuta e in favore dell'Erario.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- accertata la sussistenza dei presupposti di legge, definisce il giudizio
- ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.- nei confronti di Linares Roberta;
- dichiara ai sensi dell'art. 78 c.g.c. l'inefficacia -nei confronti di Linares Roberta- del sequestro conservativo dei beni disposto con l'ordinanza n. 64 del 2024 del Giudice monocratico di questa Sezione;
- condanna la convenuta al pagamento -in favore dell'Erario- delle spese del giudizio che sono liquidate in euro 336,64.

Manda alla Segreteria per adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.

**L'estensore**

**Il Presidente**

Francesco Antonino Cancilla

Salvatore Chiazzese

